

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 maggio 2011, n. 109.

Regolamento recante attuazione dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 7 della legge n. 69/2009, in materia di termini, superiori a 90 giorni, di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia del territorio, dell'Agenzia delle dogane, della Guardia di finanza e dei Fondi previdenziali e assistenziali del personale della Guardia di finanza.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti il regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, istitutivo dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e il relativo regolamento di organizzazione, approvato, da ultimo, con il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385 e il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° ottobre 2004 che individua gli uffici di livello dirigenziale non generale della Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1187, convertito dalla legge 4 aprile 1935, n. 568, recante provvedimenti per la Guardia di finanza, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 23 e 33 che istituiscono, rispettivamente, il «Fondo di previdenza per ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanziari» e la Cassa ufficiali, attribuendo loro la personalità giuridica;

Visti l'articolo 1, comma 1, della legge 23 aprile 1959, n. 189 e l'articolo 1 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, che dispongono che la Guardia di finanza è una forza di polizia ad ordinamento militare, con competenza generale in materia economica e finanziaria, che dipende direttamente e a tutti gli effetti dal Ministro dell'economia e delle finanze, e le disposizioni che regolano l'assetto organizzativo, centrale e periferico, dello stesso Corpo costituite dall'articolo 5 della legge 23 aprile 1959, n. 189, dal decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34 e dalle determinazioni del Comandante generale;

Vista la legge 20 ottobre 1960, n. 1265, e successive modificazioni, che all'articolo 1 istituisce il Fondo di assistenza per i finanziari, attribuendogli la personalità giuridica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981, n. 211, che istituisce il «Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze», ente di diritto pubblico;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, che disciplina l'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in particolare l'articolo 17, comma 3, concernente l'adozione di regolamenti con decreti ministeriali nei casi previsti dalla legge;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed in particolare il comma 4 dell'articolo 2, come modificato dall'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che determina le modalità di fissazione dei termini di conclusione dei procedimenti superiori a novanta giorni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, che riforma l'organizzazione del Governo, ed in particolare gli articoli da 23 a 25, relativi all'ordinamento del Ministero dell'economia e delle finanze, e gli articoli da 56 a 65 relativi all'ordinamento delle agenzie fiscali ed ai loro rapporti con il ministero vigilante;

Visti il decreto del Ministro delle finanze 28 settembre 2000, n. 301, che riordina la Scuola superiore dell'economia e delle finanze che, all'articolo 1 dello stesso decreto, viene definita come una istituzione di alta cultura e formazione, posta alle dirette dipendenze del Ministro, con autonomia organizzativa e contabile e di bilancio, e il decreto del Rettore 22 dicembre 2000, approvato con decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, concernente la disciplina di funzionamento e organizzazione della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, e sue successive modificazioni ed integrazioni, e il decreto del Rettore 20 giugno 2002, recante il regolamento didattico e di ricerca della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, e sue successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali;

Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile che, tra l'altro, modifica ed integra alcuni articoli della citata legge n. 241/1990, ed, in particolare, l'articolo 7 della stessa legge n. 69/2009;



Visti il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e il decreto ministeriale 28 gennaio 2009, che individua le attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa del 12 gennaio 2010 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - 1° aprile 2010, n. 76), recante le linee di indirizzo per l'attuazione dell'articolo 7 della citata legge n. 69/2009;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agazia delle entrate approvato con delibera del Comitato direttivo del 30 novembre 2000, n. 4;

Visti il regolamento di amministrazione dell'Agazia delle dogane, deliberato dal Comitato direttivo il 5 dicembre 2000, e le sue successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agazia del territorio, deliberato dal Comitato direttivo il 5 dicembre 2000, e le sue successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che l'Agazia delle entrate, l'Agazia delle dogane e l'Agazia del territorio hanno personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia regolamentare ai sensi dell'articolo 61 del citato decreto legislativo n. 300/1999;

Considerato che l'articolo 2, comma 2, della citata legge n. 241/1990, dispone che i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni salvo il diverso termine previsto da disposizioni di legge o dai provvedimenti previsti nei commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo 2;

Ritenuto di dover procedere all'emanazione di un unico regolamento che determini i termini di conclusione dei procedimenti superiori a 90 giorni relativi ai dipartimenti in cui si articola il Ministero dell'economia e delle finanze, alla Scuola superiore dell'economia e delle finanze, all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, all'Agazia delle entrate, all'Agazia delle dogane, all'Agazia del territorio, al Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze, alla Guardia di finanza e ai fondi previdenziali e assistenziali del personale dipendente dalla Guardia di finanza (Cassa ufficiali; «Fondo di previdenza per ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanziari» e Fondo di assistenza per i finanziari);

Ritenuta la sussistenza delle ragioni per fissare, per i procedimenti contenuti nelle tabelle allegate al presen-

te decreto, termini di conclusione superiori ai novanta giorni, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, criteri previsti dall'articolo 2, comma 4, della citata legge n. 241/1990;

Ritenuto di non ricomprendere negli elenchi dei procedimenti le procedure relative al rapporto di lavoro del personale «contrattualizzato», regolati dalla contrattazione collettiva di settore e dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e di ricomprendere in tali elenchi i procedimenti relativi al personale della Guardia di finanza che è assoggettato al regime di diritto pubblico, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165/2001;

Ritenuto, a titolo meramente ricognitivo, su indicazione delle amministrazioni interessate e ferme restando le loro prerogative, nelle more dell'adozione dei provvedimenti applicativi dell'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, di individuare contestualmente alla determinazione dei termini del procedimento, anche le unità organizzative responsabili dello stesso, al fine di evitare le incertezze derivanti dall'adozione, in tempi diversi, di decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, che determinino i termini dei procedimenti, e di un altro atto che, per ciascuna amministrazione, individui le unità organizzative responsabili degli stessi procedimenti;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 13 dicembre 2010;

Udito il parere n. 287/2011 del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nell'Adunanza dell'11 febbraio 2011;

Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 5 maggio 2011;

Sulla proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto, che attua l'articolo 2, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69, si applica ai procedimenti amministrativi di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, della Scuola superiore



dell'economia e delle finanze, dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia delle dogane, dell'Agenzia del territorio, del Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze, della Guardia di finanza e dei fondi previdenziali e assistenziali del personale dipendente dalla Guardia di finanza (Cassa ufficiali; Fondo di previdenza per il personale appartenenti ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanziari e Fondo di assistenza per i finanziari).

2. I termini conclusivi dei procedimenti superiori a 90 giorni sono determinati, per ciascuna amministrazione, nelle allegate tabelle, di seguito elencate, che costituiscono parte integrante del presente regolamento:

- a) Tabella A - Ministero dell'economia e delle finanze;
- b) Tabella B - Scuola superiore dell'economia e delle finanze;
- c) Tabella C - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato;
- d) Tabella D - Agenzia delle entrate;
- e) Tabella E - Agenzia delle dogane;
- f) Tabella F - Agenzia del territorio;
- g) Tabella G - Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze;
- h) Tabella H - Guardia di finanza;
- i) Tabella I - Fondi previdenziali e assistenziali del personale dipendente dalla Guardia di finanza (Cassa ufficiali - Fondo di previdenza per il personale appartenenti ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanziari - Fondo di assistenza per i finanziari).

3. Continuano ad essere regolati dalla stessa fonte normativa i termini conclusivi di procedimenti determinati da leggi, decreti-legge, decreti legislativi e regolamenti comunitari.

Art. 2.

Modifiche al decreto del Ministro delle finanze 11 settembre 2000, n. 289

1. Nell'articolo 17, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 11 settembre 2000, n. 289, concernente il regolamento relativo all'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, le parole «duecentosettanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni».

Art. 3.

Unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi

1. Nelle more dell'adozione, da parte delle amministrazioni indicate nell'articolo 1, comma 1, del presente decreto, dei provvedimenti applicativi dell'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi sono quelle indicate, a titolo meramente ricognitivo, per ciascun procedimento, nelle allegate tabelle.

Art. 4.

Disposizioni finali

1. L'attuazione del presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 5 maggio 2011

*Il Presidente
del Consiglio dei Ministri*
BERLUSCONI

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
TREMONTI

*Il Ministro
per la pubblica amministrazione
e l'innovazione*
BRUNETTA

*Il Ministro
per la semplificazione normativa*
CALDEROLI

Visto, il Guardasigilli: ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 2011

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6, Economia e finanze, foglio n. 267



Tabella A - Ministero dell'Economia e delle Finanze

N.	Descrizione del procedimento amministrativo	Unità org.va responsabile del procedimento		Termine in giorni	Riferimenti normativi		
<i>Dipartimento del Tesoro</i>							
1	Contributi pluriennali ex art.1, cc.511 e 512., della legge n.296/2006	Direzione VI	Ufficio II	180	L.	296 art 1 cc.511-512	2006
2	Devoluzione, revoche e riassegnazione mutui concessi ai Comuni	Direzione VI	Ufficio II	120	L.	228 art.4 ter	1997
3	Rimborso depositi dormienti	Direzione IV	Ufficio II	180	DPR	116	2007
<i>Ragioneria Generale dello Stato - Ragionerie Territoriali dello Stato</i>							
4	Procedura di recupero di rate di pensione indebitamente corrisposte	Ragionerie Territoriali dello Stato		120	RD RDL DPR	639 295 1544	14/4/1910 19/1/1939 30/6/1955
<i>Dipartimento delle Finanze</i>							
5	Riconoscimento del debito	Direzione della giustizia tributaria	Uff. VII Commissioni Tributarie regionali e provinciali	120	Art. 2041 c.c		16/03/1942
6	Assunzione ex lege 56/87 (lavoratori da inquadrare nei livelli retributivi funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo) relativamente agli uffici di segreteria delle CC.TT. e del C.P.G.T.	Direzione della giustizia tributaria	Ufficio V	180	L. DPR	56, art.16 487, art. 9, c. 2 lett.c)	28/02/1987 09/05/1994
7	Assunzioni obbligatorie relativamente al personale da destinare agli uffici di segreteria delle CC.TT. e del C.P.G.T.	Direzione della giustizia tributaria	Ufficio V	180	L. L. DPR L.	68 113 246 497	12/03/1999 29/03/1985 18/06/1997 30/11/1998
8	Iscrizione nell'albo dei gestori delle attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e delle altre entrate delle Province e dei Comuni	Direzione federalismo fiscale	Ufficio II	180	D. lgs. D.M. D. L. convertito con mod.e integraz. dalla L. 73	446 art. 53 289 art.17 40 art.3, c.3	15/12/1997 11/09/2000
9	Revisione annuale della posizione dei soggetti iscritti nell'albo dei gestori delle attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e delle altre entrate delle Province e dei Comuni	Direzione federalismo fiscale	Ufficio II	180	D. lgs. D.M. D. L. convertito con mod.e integraz. dalla L. 73 del 22/5/10	446 art. 53 289 art.18 40 art.3, c.3	15/12/1997 11/09/2000

10	Verifiche ispettive per l'accertamento di attività incompatibili con lo status di dipendente pubblico. Personale in servizio presso le CC.TT.	Direzione della giustizia tributaria	Ufficio IV e ispettori incaricati	150	L.	662 art.1, c.61	23/12/1996
11	Concorsi pubblici, per esami e titoli, e procedure concorsuali interne (passaggi entro e tra le aree professionali) relativamente agli uffici di segreteria delle Commissioni Tributarie e del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria (Il termine decorre dalla data di effettuazione delle prove scritte o, se trattasi di concorsi per titoli, dalla data della prima convocazione della commissione e si conclude con l'approvazione della graduatoria)	Direzione della giustizia tributaria	Ufficio V	180	DPR	n. 487	09/05/1994
<i>Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi</i>							
12	Adempimenti concernenti la concessione di provvidenze ai perseguitati politici antifascisti o razziali, agli ex internati civili in Germania e loro familiari superstiti deliberate dalla competente Commissione interministeriale costituita in seno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri	Direzione Centrale dei Servizi del Tesoro	Ufficio VII	150	Legge Legge	96 932	10/03/1955 22/12/1980
13	Adempimenti concernenti la concessione di provvidenze agli exdeportati nei campi di sterminio nazisti K.Z. e ai loro congiunti deliberate dalla competente Commissione interministeriale costituita in seno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri	Direzione Centrale dei Servizi del Tesoro	Ufficio VII	150	Legge Legge	791 94	18/11/1980 29/1/1994
14	Adempimenti relativi all'esecuzione di sentenze di accoglimento della Corte dei conti in materia di provvidenze in favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro congiunti nonché a favore degli exdeportati nei campi di sterminio nazisti K.Z. e dei loro congiunti.	Direzione Centrale dei Servizi del Tesoro/Ragionerie Territoriali dello Stato	Ufficio VIIRTS	120	Legge Legge Legge Legge	96 932 94 791	10/3/1955 18/11/1980 22/12/1980 29/1/1994
15	Emissione di provvedimenti di liquidazione degli interessi legali e/o della rivalutazione monetaria eventualmente spettanti riconosciuti con sentenze di accoglimento della Corte dei conti nei confronti di perseguitati politici antifascisti o razziali ed agli ex deportati nei campi di sterminio K.Z.	Direzione Centrale dei Servizi del Tesoro/Ragionerie Territoriali dello Stato	Ufficio VIIRTS	180	Legge Legge Legge Legge	96 932 94 791	10/3/1955 18/11/1980 22/12/1980 29/1/1994
16	Definizione dei ricorsi gerarchici in materia di pensioni di guerra nonché in materia di provvidenze previste in favore dei perseguitati politici e razziali e di ex deportati in campi di sterminio K.Z.	Direzione Centrale dei Servizi del Tesoro	Ufficio VII	180	DPR DPR Legge Legge Legge Legge	915 377 96 932 791 94	23/12/1978 30/9/1999 10/3/1955 22/12/1980 18/11/1980 29/1/1994
17	Adempimenti relativi ai ricorsi straordinari al Capo dello Stato in materia di pensioni di guerra	Direzione Centrale dei Servizi del Tesoro	Ufficio VII	120	DPR	915	23/12/1978
18	Autorizzazione al pagamento dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore ai grandi invalidi di guerra e per servizio L.288/2002	Direzione Centrale dei Servizi del Tesoro	Ufficio VII	120	Legge	288	27/12/2002

19	Spese per liti ed arbitraggi Settore invalidità civile	Direzione Centrale dei Servizi del Tesoro	Ufficio IX	150	Legge	388	23/12/2000
20	Spese per liti ed arbitraggi Settore spese varie	Direzione Centrale dei Servizi del Tesoro	Ufficio IX	180	Legge	388	23/12/2000
21	Riparazione pecuniaria per ingiusta detenzione ed errore giudiziario	Direzione Centrale dei Servizi del Tesoro	Ufficio IX	150	Legge	388	25/12/2000
22	Pagamento di decreti e sentenze su ricorsi della legge 24/3/2001, n. 89 (Pinto)	Direzione Centrale dei Servizi del Tesoro	Ufficio X	120	Legge	296, art. 1, commi 1224 e 1225 (finanziaria 2007)	27/12/2006
23	Procedura di recupero dei crediti erariali	Direzione Centrale dei Servizi del Tesoro	Ufficio V	150	R.D. RDL DPR	640 295 1544 43	14/4/1910 19/1/1939 30/6/1955 2008
24	Recupero crediti erariali	Direzione Centrale dei Servizi del Tesoro	Ufficio V	180	DPR.	260	24/06/1998
25	Convenzionamento medici	Direzione Centrale dei Servizi del Tesoro	Ufficio XI	120	DPR	915	23/12/1978
26	Trattazione ricorsi amministrativi pendenti in materia di invalidità civile	Direzione Centrale dei Servizi del Tesoro	Ufficio XIII	180	DPR Legge	698 295	21/09/1994 15/10/1990
27	Procedure concorsuali (Il termine decorre dalla data di effettuazione delle prove scritte o, se trattasi di concorsi per titoli, dalla data della prima convocazione della commissione e si conclude con l'approvazione della graduatoria)	Direzione Centrale per i Servizi al Personale	Ufficio IV	180	D.P.R. 9/05/1994 n. 487 D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 D.P.R. 24/09/2004 N. 272 e disciplina contrattuale comparto Ministeri		

28	Prove selettive ex legge 56/87 (sedi centrali) (il termine decorre dall'inizio delle prove preselettive di idoneità)	Direzione Centrale per i Servizi al Personale	Ufficio IV	180	L. 28/02/1987 n. 56 D.P.R. 9/05/1994 n. 487 D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 e disciplina contrattuale comparto Ministeri		
29	Prove selettive ex legge 56/87 (sedi periferiche) (il termine decorre dalla ricezione della segnalazione dei designati a partecipare alle prove preselettive di idoneità formulata dai Centri per l'impiego)	Direzione Centrale per i Servizi al Personale	Ufficio IV	180	L. 28/02/1987 n. 56 D.P.R. 9/05/1994 n. 487 D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 e disciplina contrattuale comparto Ministeri		
30	Assunzioni obbligatorie (il termine decorre dalla ricezione della segnalazione dei designati a partecipare alle prove preselettive di idoneità formulata dai Centri per l'impiego)	Direzione Centrale per i Servizi al Personale	Ufficio IV	180	Legge. 12/03/1999 n. 68 Legge. 29/03/1985 n. 113 D.P.R. 18/06/1997 n. 246 D.L.gs 30/03/2001 n. 165		
31	Riconoscimento dipendenza infermità da causa di servizio al fine della concessione dell' equo indennizzo e della pensione privilegiata ordinaria, escluse le fasi relative all'accertamento sanitario della CMV ed all'emissione del parere del Comitato di verifica per le cause di servizio.	Direzione Centrale per i Servizi al Personale	Ufficio VI per personale I, II e IV Dipartimento; Ufficio X limitatamente al personale del III Dipartimento e con esclusione del personale Commissioni Tributarie.	95	DPR	461	29/10/2001

Tabella B - Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze

N.	Descrizione del procedimento amministrativo	Unità org.va responsabile del procedimento	Termine in giorni	Riferimenti normativi	
1	Corcorso pubblico unitario (Il termine decorre dalla data di effettuazione delle prove scritte o, se trattasi di concorsi per titoli, dalla data della prima convocazione della commissione)	Rettorato	180	Legge DPR	Legge 311/04 DPR 487/94 DPR 272/04 DLgs 165/01 CCNL Comparto Ministeri

Tabella C - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato

N.	Descrizione del procedimento amministrativo	Unità org.va responsabile del procedimento		Termine in giorni	Riferimenti normativi		
1	Assegnazione delle concessioni di servizi per l'affidamento dei giochi pubblici	Direzione Giochi	Ufficio 10°	180			
2	Autorizzazione per punto vendita a distanza dei giochi numerici a totalizzatore nazionale (GNTN)	Direzione Giochi	Ufficio 14°	120	D.D.	n 21732	11/06/2009
3	Revoca della Concessione per l'esercizio e lo sviluppo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale	Direzione Giochi	Ufficio 14°	180	L. Atto di convenzione	241/1990 Art.21 quinquies	07/08/1990 26/06/2009
4	Decadenza dalla Concessione per l'esercizio e lo sviluppo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale	Direzione Giochi	Ufficio 14°	180	Atto di convenzione	Art.28,c.2 dalla lettera a) alla lettera j). Art.14,c.2 ,	26/06/2009
5	Irrogazione delle penali nei confronti del Concessionario per l'esercizio e lo sviluppo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale.	Direzione Giochi	Ufficio 14°	180	Atto di convenzione		26/06/2009
6	Graduatorie annuali nuovi punti lotto	Direzione Giochi	Ufficio 16°	180			
7	Assegnazioni nuove ricevitorie ex art. 2 D.D. 16/05/2007	Direzione Giochi	Ufficio 16°	180			
8	Acquisto beni immobili per esigenze dell'Amm.ne	Direzione Risorse	Uff.24	180			
9	Locazione immobili per usi dell'Amm.ne	Direzione Risorse	Uff.24	180			
10	Concessione a privati di immobili per allevamento pesce	Direzione Risorse	Uff.24	180			
11	Concessione alloggi ai dipendenti	Direzione Risorse	Uff.24	180			
12	Concessione a privati di immobili dell'Amm.ne	Direzione Risorse	Uff.24	180			
13	Istituzione di rivendite ordinarie nei comuni con popolazione non superiore a 30.000 abitanti	Direzione Accise	UR	180			

14	Istituzione di rivendite nei capoluoghi di provincia e nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti	Direzione Accise	UR	180			
15	Istituzione di rivendite ordinarie a mezzo trattativa privata	Direzione Accise	UR	180			
16	Conferimento di rivendite vacanti a mezzo asta o concorso	Direzione Accise	UR	180			
17	Conferimento di rivendite vacanti a mezzo trattativa privata	Direzione Accise	UR	180			
18	Cessione rivendite	Direzione Accise	UR	130			
19	Istituzione e affidamento rivendite speciali e speciali stagionali	Direzione Accise	UR	150			
20	Trasferimento rivendite	Direzione Accise	UR	130			
21	Rilascio, voltura e rinnovo di Patentini	Direzione Accise	UR	130			
22	Assegnazione Rivendita/Ricevitoria a parente non coadiutore	Direzione Accise	UR	150			
23	Assegnazione diretta della rivendita a Coadiutore avente titolo	Direzione Accise	UR	110			
24	Rimborso imposte ISI e PREU	Direzione Giochi	UR	120			
25	Volture licenze rivendite speciali e speciali stagionali	Direzione Accise	UR	150			
26	Riconoscimento del debito	Tutte le Direzioni	TUTTI	180			
27	concorsi pubblici (Il termine decorre dalla data di effettuazione delle prove scritte o, se trattasi di concorsi per titoli, dalla data della prima convocazione della commissione)	D.C. Per l'organizzazione e gestione delle risorse	Ufficio 22	180	DPR 09/05/1994 Dlgs 30/03/2001 DPR 24/09/2004 ... CCNL Ministeri	n. 487 165 272 ..	n. n.
28	Prove selettive ex legge 56/87 (sedi centrali) (il termine decorre dall'inizio delle prove preselettive)	D.C. Per l'organizzazione e gestione delle risorse	Ufficio 22	180	L. 28/02/1987 n. 56 D.P.R. 9/05/1994 n. 487 30/03/2001 n. 165 disciplina contrattuale comparto Ministeri	D.P.R. D.Lgs. e	
29	Prove selettive ex legge 56/87 (sedi periferiche) (Il termine decorre dalla ricezione della segnalazione dei designati a partecipare alle prove preselettive formulata dai Centri per l'impiego)	D.C. Per l'organizzazione e gestione delle risorse	Ufficio 22	180	L. 28/02/1987 n. 56 D.P.R. 9/05/1994 n. 487 D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 disciplina contrattuale comparto Ministeri	e	

30	Assunzioni obbligatorie (Il termine decorre dalla ricezione della segnalazione dei designati a partecipare alle prove preselettive formulata dai Centri per l'impiego)	D.C. Per l'organizzazione e gestione delle risorse	Ufficio 22	180	L. 12/03/1999 n. 68 - L. 29/03/1985 n. 113 - D.P.R. 18/06/1997 n. 246 - D.L.gs 30/03/2001 n. 165
----	--	--	------------	-----	--

Tabella D - Agenzia delle Entrate

N.	Descrizione del procedimento amministrativo	Unità org.va responsabile del procedimento		Termine in giorni	Riferimenti normativi		
1	Autorizzazione all'uso del registro a schede mobili per registrazione dei premi e degli accessori relativi ad assicurazioni	Direzioni Regionali		120	Legge	1216	1961
2	Autorizzazione all'istituto di un deposito fiscale ai fini Iva	Direzioni Regionali		150	DL	331	30/08/1993
3	Certificato attestante l'avvenuto accoglimento dell'opzione per il trattamento fiscale per gli O.I.C.V.M. autorizzati	Direzioni Regionali		120	Dlgs Provv.	84	18/04/2005 08/07/2005
4	Attestazione di certezza e liquidità del credito Iva	DC Servizi ai contribuenti Direzioni Regionali	Ufficio rimborsi	120	DL	269	30/09/2003
5	Attestazione di certezza e liquidità del credito	Ufficio locale ovvero Direzione Provinciale	Area Servizi ovvero Ufficio territoriale	120	DL	269	30/09/2003
6	Attribuzione del compenso per la trasmissione telematica delle dichiarazioni agli intermediari Entratel	DC Amm.ne Pianifi.ne e Controllo	Uff. adempimenti fiscali	122	DPR DM	322	22/07/1998 13/07/2005
7	Decisioni sui ricorsi gerarchici in merito ai decreti di liquidazione di domande di rimborso/discarico di quote inesigibili (per domande presentate fino al 30,6,1999)	Direzioni Regionali		120	DPR Dlgs	43 112	28/10/1988 13/04/1999
8	Assunzioni appartenenti a categorie protette	DCP Direzioni Regionali DR Abruzzo, Basilicata, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche Sardegna, Umbria DR Val d'Aosta e Direzioni prvinciali di Trento e Bolzano	Uff. selezione e inserimento Ufficio Amm.ne del personale Ufficio Risorse Umane Ufficio Gestione Risorse	180	L. L. Dlgs DPR DPR DPR	68 113 165 487 426 333	12/03/1999 29/03/1985 30/03/2001 09/05/1994 18/06/1997 10/10/2000
9	Variatione del domicilio fiscale in regione diversa da quella della residenza anagrafica o della sede legale	DC ACC		180	DPR	600	29/09/1973

N.	Descrizione del procedimento amministrativo	Unità org.va responsabile del procedimento		Termine in giorni	Riferimenti normativi		
10	Variazione del domicilio fiscale nell'ambito della stessa regione in cui è fissata la residenza anagrafica o la sede legale	Direzioni Regionali		180	DPR	600	29/09/1973
11	Rimborso dell'imposta di registro	Ufficio locale ovvero Direzione Provinciale	Area Servizi ovvero Ufficio territoriale	180	DPR	131	26/04/1986
12	Rimborso imposta sulle successioni e donazioni	Ufficio locale ovvero Direzione Provinciale	Area Servizi ovvero Ufficio territoriale	180	Dlgs	346	33177
13	Rimborso dell'imposta ipotecaria e catastale	Ufficio locale ovvero Direzione Provinciale	Area Servizi ovvero Ufficio territoriale	180	Dlgs	347	31/10/1990
14	Rimborso dell'imposta sulle assicurazioni	Ufficio locale ovvero Direzione Provinciale	Area Servizi ovvero Ufficio territoriale	180	Legge	1216	29/10/1961
15	Rimborso dell'imposta di bollo	Ufficio locale ovvero Direzione Provinciale	Area Servizi ovvero Ufficio territoriale	180	DPR	642	26/10/1972
16	Rimborso dell'imposta sugli intrattenimenti	Ufficio locale ovvero Direzione Provinciale	Area Servizi ovvero Ufficio territoriale	180	DPR	640	26/10/1972
17	Rimborso della tassa sulle CC.GG.	Ufficio locale ovvero Direzione Provinciale	Area Servizi ovvero Ufficio territoriale	180	DPR	641	26/10/1972
18	Rimborso tasse automobilistiche	Ufficio locale ovvero Direzione Provinciale	Area Servizi ovvero Ufficio territoriale	180	Legge	39	05/02/1953
19	Rimborso tasse scolastiche	Ufficio locale ovvero Direzione Provinciale	Area Servizi ovvero Ufficio territoriale	180	Legge D.lgs	645 297	09/08/1954 16/04/1994
20	Procedure concorsuali (Il termine decorre dalla data di effettuazione delle prove scritte o, se trattasi di concorsi per titoli, dalla data della prima convocazione della commissione e si conclude con l'approvazione della graduatoria)	DCP	Ufficio selezione e inserimento	180	Costituzione		
		Direzioni Regionali	Ufficio Amministrazione del personale		DLGS 165 2001 DLGS 300 30/07/1999 DPR 487 09/05/1994 DPR 272 24/09/2004 REG. AGENZIA ENTRATE		

N.	Descrizione del procedimento amministrativo	Unità org.va responsabile del procedimento		Termine in giorni	Riferimenti normativi
		Direzioni Regionali Abruzzo, Basilicata, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Sardegna e Umbria	Ufficio Risorse Umane		
		DRE Val d'Aosta e Direzioni provinciali di Trento e di Bolzano	Ufficio Gestione Risorse		

Tabella E - Agenzia delle Dogane

N.	Descrizione del procedimento amministrativo	Unità org.va responsabile del procedimento	Termine in giorni	Riferimenti normativi
1	Ammissione all'impiego di oli lubrificanti non denaturati in usi esenti, in caso di campionatura	Uffici delle Dogane	120	D.Lgs. 26.10.95, n.504, artt.17, comma 4 e 62, comma 3; D.M. 17.9.96, n.557, art.1 e art.8, comma 2.
2	Approvazione alla commercializzazione di miscele denaturanti e coloranti per la denaturazione di prodotti energetici agevolati	Uffici delle Dogane	120	D.Lgs. 26.10.95, n. 504, artt.17, comma 4 e 62, comma 3, Tab. A, punto 1; D.M. 17.5.95, n. 322, artt.1, 2 e 9; D.M. 16.11.95, n.577, art. 1; D.M. 17.9.96, n. 557, art.8, comma 1; D.M. 6.3.97, art. 2; L. 23.11.2000, n. 354, art. 5.
3	Approvazione delle denaturazioni atipiche di oli lubrificanti in usi esenti, in caso di campionatura	Uffici delle Dogane	120	D.Lgs. 26.10.95, n. 504, artt. 17, comma 4 e 62, comma 3; D.M. 17.9.96, n. 557, art.8, comma 2.
4	Approvazione delle denaturazioni atipiche di prodotti energetici, solventi e diluenti, estratti aromatici, alchilbenzoli, polimeri poliolefinici, in esenzione d'imposta in usi diversi da carburazione, da combustione e da lubrificazione meccanica, in caso di campionatura	Uffici delle Dogane	120	D.Lgs. 26.10.95, n. 504, artt. 17, comma 4 e 62, comma 6, Tab. A, punto 1; D.M. 17.5.95, n. 322, artt. 2, comma 2, 9, comma 2; D.M. 17.9.96, n. 557, art. 1 e art. 8, comma 2."
5	Approvazione di denaturanti speciali per l'alcole etilico utilizzato in usi agevolati, ovvero riconoscimento di motivi di esonero dalla denaturazione, in caso di campionatura	Uffici delle Dogane	120	D.Lgs. 26.10.95, n. 504, art.27, comma 3; D.M. 09.07.1996, n.524, artt. 2 e 7
6	Rilascio licenza fiscale di esercizio di fabbriche e impianti di produzione e di trasformazione di prodotti sottoposti al regime fiscale delle accise (esclusi il gas naturale e l'energia elettrica)	Uffici delle Dogane	120	Art. 63 del D. Lgs. 26.10.95, n. 504.
7	Concorsi pubblici (Il termine decorre dalla data di effettuazione delle prove scritte o, se trattasi di concorsi per titoli, dalla data della prima convocazione della commissione)	Direttore centrale del Personale e Direttori regionali e interregionali	180	D.P.R. 9/05/1994 n. 487; D.Lgs. 30/03/2001 n. 165; D.P.R. 24/09/2004 n. 272 e disciplina contrattuale di comparto

8	Assunzione obbligatorie (<i>Il termine decorre dalla ricezione della segnalazione dei designati a partecipare alle prove di idoneità formulata dai Centri per l'impiego</i>)	Direttore centrale del Personale e Direttori regionali e interregionali	180	L. 12/03/1999 n. 68; L. 29/03/1985 n. 113; D.P.R. 18/06/1997 n. 246; D.Lgs. 30/03/2001 n. 165
---	---	---	-----	---

Tabella F - Agenzia del Territorio

N.	Descrizione del procedimento amministrativo	Unità org.va responsabile del procedimento		Termine in giorni	Riferimenti normativi		
1	Delimitazione di zone danneggiate e accertamento di diminuzione di prodotti per eventi naturali	Direzione Regionale	Ufficio Provinciale	120	DPR	917	22/12/1986
2	Verifica ai fini della nuova determinazione della rendita del fabbricato a destinazione speciale o particolare	Direzione Regionale	Ufficio Provinciale	120	DPR L DPR	917 1249 1142	22/12/1986 11/08/1939 01/12/1949
3	Accertamento delle unità immobiliari in categorie ordinarie, interessate dalle attività in surroga, di cui all'art. 1, comma 336 della legge n. 311/2004, all'art. 2 comma 36 del decreto legge n. 262/2006, convertito con modificazioni nella legge n. 286/2006 e s.m.i., e all'art. 2 comma 277 della legge n. 244/2007 <i>** il procedimento inizia dalla data di inoltro dell'avviso di sopralluogo ai soggetti inadempienti</i>	Direzione Regionale	Ufficio Provinciale	120**	L DPR DM L L L	1249 1142 701 311 286 244	11/08/1939 01/12/1949 19/04/1994 30/12/2004 24/11/2006 27/12/2007
4	Accertamento delle unità immobiliari in categorie speciali e particolari, interessate dalle attività in surroga, di cui all'art. 1, comma 336 della legge n. 311/2004, all'art. 2 comma 36 del decreto legge n. 262/2006, convertito con modificazioni nella legge n. 286/2006 e s.m.i., e all'art. 2 comma 277 della legge n. 244/2007 <i>** il procedimento inizia dalla data di inoltro dell'avviso di sopralluogo ai soggetti inadempienti</i>	Direzione Regionale	Ufficio Provinciale	180**	L DPR DM L L L	1249 1142 701 311 286 244	11/08/1939 01/12/1949 19/04/1994 30/12/2004 24/11/2006 27/12/2007
5	Reclutamento per concorso	Direzione Centrale Risorse umane e organizzazione	Area Gestione del rapporto di lavoro e relazioni sindacali	180	D.P.R. 9/05/1994 n. 487 -D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 - D.P.R. 24/09/2004 N. 272 e regolamento di amministrazione dell'Agenzia del Territorio		
6	Prove selettive ex legge 56/87	Direzione Centrale Risorse umane e organizzazione	Area Gestione del rapporto di lavoro e relazioni sindacali	180	L. 28/02/1987 n. 56 - D.P.R. 9/05/1994 n. 487 -D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 e regolamento di amministrazione dell' Agenzia del Territorio		
7	Assunzione obbligatorie	Direzione Centrale Risorse umane e organizzazione	Area Gestione del rapporto di lavoro e relazioni sindacali	180	L. 12/03/1999 n. 68 - L. 29/03/1985 n. 113 - D.P.R. 18/06/1997 n. 246 - D.L.gs 30/03/2001 n. 165		

Tabella G - Fondo di Previdenza per il Personale del Ministero delle Finanze

N.	Descrizione del procedimento amministrativo	Unità org.va responsabile del procedimento	Termine in giorni	Riferimenti normativi		
1	Erogazione dell'indennità aggiuntiva di fine servizio in favore del personale delle Agenzie fiscali, dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e del Dipartimento delle Finanze	Segreteria del Fondo di Previdenza	120	D.P.R.	1034, art. 10	21/12/1984

Tabella H - Guardia di Finanza

Descrizione del procedimento amministrativo	Unità org.va responsabile del procedimento		Termine in giorni	Riferimenti normativi		
Ammissione in ferma volontaria dei Finanziari Ausiliari al termine del servizio di leva.	Comando Generale	I Reparto	120	L.	549	28/12/1995
Attività valutativa nell'ambito della "Selezione per titoli" per il conferimento della qualifica di "Luogotenente" ai Marescialli Aiutanti.	Comando Generale	Commissione giudicatrice	180	D.Lgs.	199	12/05/1995
				D.Lgs.	67	28/02/2001
				Determinazione di avvio della selezione		
Attribuzione di nuova anzianità di Ufficiali. <i>Il termine decorre dalla data di formazione delle relative graduatorie di merito</i>	Comando Generale	I Reparto o Autorità delegata	120	D.Lgs.	69	19/03/2001
				D.Lgs.	165	30/03/2001
Autorizzazione a fregiarsi di decorazioni non nazionali (c.dd. "segni distintivi").	Comando Generale	I Reparto o Autorità delegata	180	Reg.to per la disciplina delle Uniformi SMD-G-010-ed. 2002		
				D.M.		02/05/1986
				D.Lgs.	165	30/03/2001
Avanzamento nel "Ruolo d'Onore" del personale "Ispettori", "Sovrintendenti", "Appuntati e Finanziari".	Comando Generale	I Reparto o Autorità delegata e Commissione Permanente di Avanzamento	180	L.	872	22/11/1973
				L.	623	26/11/1975
				D.Lgs.	66	15/03/2010
				D.Lgs.	199	12/05/1995
Avanzamento per meriti eccezionali di Ufficiali.	Comando Generale	I Reparto	120	D.Lgs.	66	15/03/2010
				L.	13	12/01/1991

Descrizione del procedimento amministrativo	Unità org.va responsabile del procedimento	Termine in giorni	Riferimenti normativi		
	o Autorità delegata		D.Lgs.	69	19/03/2001
Cancellazione dal quadro di avanzamento per Ufficiali.	Comando Generale I Reparto o Autorità delegata	120	D.Lgs.	69	19/03/2001

Descrizione del procedimento amministrativo	Unità org.va responsabile del procedimento		Termine in giorni	Riferimenti normativi		
Collocamento in soprannumero agli organici di Ufficiali. <i>Il termine decorre dalla data di definizione degli atti infra-procedimentali necessari per la formalizzazione del pertinente provvedimento di "collocamento in soprannumero agli organici".</i>	Comando Generale I Reparto o Autorità delegata		120	D.P.R.	3	10/01/1957
				L.	1114	27/07/1962
				D.P.R.	18	05/01/1967
				L.	878	17/12/1986
				L.	249	31/07/1997
				D.Lgs.	68	19/03/2001
				D.Lgs.	165	30/03/2001
Concessione della Medaglia d'onore per Lunga Navigazione (mare).	Comando Generale I Reparto o Autorità delegata		180	D.Lgs.	66	15/03/2010
				D.P.R.	90	15/03/2010
				L.	13	12/01/1991
				D.Lgs.	165	30/03/2001
Conferimento della qualifica di "Luogotenente" ovvero di sospensione dello stesso nell'ambito della "Selezione per titoli" per il conferimento della qualifica di "Luogotenente". <i>Il termine decorre dalla data di acquisizione da parte dell'organo centrale della documentazione probatoria dell'atto presupposto</i>	Comando Generale I Reparto		120	D.Lgs.	199	12/05/1995
				D.Lgs.	67	28/02/2001
				Determinazione di avvio della selezione		
Determinazione delle aliquote di valutazione ed esclusione dalle medesime del personale dei ruoli "Ispettori", Sovrintendenti" ed "Esecutori" per la formazione dei quadri di avanzamento.	Comando Generale I Reparto		120	D.Lgs.	199	12/05/1995
				D.Lgs.	79	27/01/1991
				D.Lgs.	67	28/02/2001
Dismissione dall'attività agonistica dei militari in forza ai Gruppi sportivi in qualità di atleti non più in grado di ben figurare in competizioni di alto livello.	Comando Generale I Reparto o Autorità delegata		120	D.P.R.	316	18/12/2002
Esonero degli Ufficiali, Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanziari dalla frequenza dei corsi di post formazione.	Comando Generale o Autorità delegata		120	Circolare	123000	edizione 2005.
Espressione del giudizio sull'idoneità o non idoneità all'avanzamento ovvero sospensione dalla procedura di valutazione nei confronti del personale appartenente al	Comando Generale Commissione Permanente di		180	D.Lgs.	66	15/03/2010
				L.	212	10/05/1983

Descrizione del procedimento amministrativo	Unità org.va responsabile del procedimento		Termine in giorni	Riferimenti normativi		
ruolo "Appuntati e Finanziari".	Permanente di Avanzamento			D.Lgs.	199	12/05/1995

Descrizione del procedimento amministrativo	Unità org.va responsabile del procedimento		Termine in giorni	Riferimenti normativi		
Espressione del giudizio di idoneità o non idoneità all'avanzamento ovvero sospensione della valutazione e cancellazione dal quadro di avanzamento del personale appartenente ai ruoli "Ispettori", "Sovrintendenti" ed "Esecutori" per mancanza di requisiti.	Comando Generale Commissione Permanente di Avanzamento		180	D.Lgs.	66	15/03/2010
				L.	212	10/05/1983
				D.Lgs.	199	12/05/1995
				D.Lgs.	79	27/02/1991
				D.Lgs.	67	28/02/2001
Indizione della "Selezione per titoli" per il conferimento della qualifica di "Luogotenente" ai Marescialli Aiutanti.	Comando Generale I Reparto e Commissione giudicatrice		180	D.Lgs.	199	12/05/1995
				D.Lgs.	67	28/02/2001
				Determinazione di avvio della selezione		
Nomina a "Esecutore" o "Archivista" della Banda Musicale del Corpo della Guardia di Finanza.	Comando Generale I Reparto		180	D.P.R.	287	12/10/2004
Nomina ovvero sospensione della nomina a Vice Brigadiere.	Comando Generale I Reparto		180	D.Lgs.	199	12/05/1995
Obblighi di servizio per Ufficiali.	Comando Generale I Reparto o Autorità delegata		120	D.Lgs.	69	19/03/2001
				D.Lgs.	165	30/03/2001
Promozione di Ufficiali delle categorie del congedo ai gradi di Generale. <i>Il termine decorre dalla data di formalizzazione del provvedimento di iscrizione in quadro ovvero dalla decorrenza della promozione, se successiva</i>	Comando Generale I Reparto o Autorità delegata		120	D.Lgs.	66	15/03/2010
				L.	1189	20/10/1960
				L.	887	24/10/1966
				L.	13	12/01/1991
Promozione di Ufficiali in servizio permanente effettivo ai gradi di Generale. <i>Il termine decorre dalla data di formalizzazione del provvedimento di iscrizione in quadro ovvero dalla decorrenza della promozione, se successiva, nonché dalla concessione del nulla osta da parte della competente Autorità Giudiziaria</i>	Comando Generale I Reparto o Autorità delegata		120	L.	13	12/01/1991
				D.Lgs.	69	19/03/2001
Provvedimento di conferimento o di sospensione della promozione nei vari gradi del personale appartenente ai ruoli "Ispettori", "Sovrintendenti" ed "Esecutori".	Comando Generale I Reparto		120	D.Lgs.	199	12/05/1995
				D.Lgs.	79	27/02/1991
				D.Lgs.	67	28/02/2001

Descrizione del procedimento amministrativo	Unità org.va responsabile del procedimento		Termine in giorni	Riferimenti normativi		
Provvedimento di conferimento o di sospensione della promozione per l'Avanzamento "a scelta per esami" al grado di Maresciallo Aiutante. <i>Il termine decorre dalla data di acquisizione da parte dell'organo centrale della documentazione probatoria dell'atto presupposto.</i>	Comando Generale I Reparto		120	D.Lgs.	199	12/05/1995
				D.M.	58	17/01/2002
Rinuncia al grado degli Ispettori, Sovrintendenti e Finanziari, vincitori del concorso per l'ammissione all'Accademia.	Comando Generale I Reparto o Autorità delegata		120	R.D.L.	1961	04/10/1935
Rinvio al corso successivo degli allievi Marescialli, allievi Sovrintendenti e allievi Finanziari.	Comando Generale I Reparto o Autorità delegata		120	D.Lgs.	199	12/05/1995
Rinvio dal corso d'autorità degli allievi Marescialli e allievi Vicebrigadieri.	Comando Generale I Reparto o Autorità delegata		120	D.Lgs.	199	12/05/1995
Rinvio degli allievi Ufficiali dai corsi d'Accademia.	Comando Generale I Reparto o Autorità delegata		120	D.Lgs.	69	19/03/2001
				D.M.	94	05/03/2004
Rinvio degli Ufficiali frequentatori dal Corso Superiore di Polizia Tributaria, ai sensi dell' art. 19 del D.M. 1° aprile 2004, n. 125.	Comando Generale I Reparto o Autorità delegata		120	D.M.	125	01/04/2004
Sospensione della promozione per Ufficiali.	Comando Generale I Reparto o Autorità delegata		120	D.Lgs.	69	19/03/2001
Trasferimento d'autorità di Ufficiali	Comando Generale I Reparto o Autorità delegata		180	L.	189	23/04/1959

Descrizione del procedimento amministrativo	Unità org.va responsabile del procedimento		Termine in giorni	Riferimenti normativi		
Trasferimento di sede a domanda di Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanziari tra Comandi Regionali o equiparati dipendenti dallo stesso Comando Interregionale o equiparato in applicazione di particolari benefici di legge.	Comando Interregionale o equiparato		120	Circolare	379389/1240/5	11/11/2009
Trasferimento di sede a domanda di Ufficiali.	Comando Generale I Reparto o Autorità delegata		180	L.	189	23/04/1959
Trasferimento di sede a domanda di Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanziari tra Comandi Regionali o equiparati non dipendenti dallo stesso Comando Interregionale o equiparato in applicazione di particolari benefici di legge.	Comando Generale I Reparto		120	Circolare	379389/1240/5	11/11/2009
Trasferimento di sede disposto nell'ambito del Piano annuale degli impieghi di Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanziari tra Comandi Regionali o equiparati.	Comando Generale I Reparto		180	Circolare	379389/1240/5	11/11/2009
Trasferimento di sede disposto nell'ambito del Piano annuale degli impieghi di Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanziari nell'ambito dello stesso Comando Regionale o equiparato.	Comando Regionale o equiparato		120	Circolare	379389/1240/5	11/11/2009
Trasferimento di sede a domanda di Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanziari tra Comandi Regionali o equiparati non dipendenti dallo stesso Comando Interregionale o equiparato per "situazioni straordinarie".	Comando Generale I Reparto		180	Circolare	379389/1240/5	11/11/2009
Trasferimento di sede a domanda di Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanziari tra Comandi Regionali o equiparati dipendenti dallo stesso Comando Interregionale o equiparato per "situazioni straordinarie".	Comando Interregionale o equiparato		120	Circolare	379389/1240/5	11/11/2009
Promozione ovvero sospensione della promozione al grado di Finanziere.	Comando Generale I Reparto		180	D.Lgs.	199	12/05/1995

Descrizione del procedimento amministrativo	Unità org.va responsabile del procedimento		Termine in giorni	Riferimenti normativi		
Nomina degli Ufficiali ausiliari. <i>Il termine decorre dalla data di formazione delle relative graduatorie di merito ovvero dalla data di espressione del favorevole giudizio alla nomina</i>	Comando Generale I Reparto o Autorità delegata		120	D.Lgs.	66	15/03/2010
				L.	13	12/01/1991
				D.Lgs.	215	08/05/2001
Nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo. // <i>termine decorre dalla data di formazione delle relative graduatorie di merito</i>	Comando Generale I Reparto o Autorità delegata		120	D.Lgs.	66	15/03/2010
				L.	13	12/01/1991
				D.Lgs.	69	19/03/2001
Nomina ovvero sospensione della nomina a maresciallo.	Comando Generale I Reparto		180	D.Lgs.	199	12/05/1995
Nomina ovvero sospensione della nomina a "Vicebrigadiere" o "Maresciallo" della Riserva.	Comando Generale I Reparto Commissione Permanente di Avanzamento		180	D.Lgs.	199	12/05/1995

Descrizione del procedimento amministrativo	Unità org.va responsabile del procedimento		Termine in giorni	Riferimenti normativi		
Nomina ovvero sospensione della nomina a "Vicebrigadiere" o "Maresciallo di Complemento".	Comando Generale I Reparto Commissione Permanente di Avanzamento		180	D.Lgs.	199	12/05/1995
Formazione degli elenchi del personale in avanzamento e esclusione dalla procedura di valutazione nei confronti del personale appartenente al ruolo "Appuntati e Finanziari". <i>// termine decorre dal giorno successivo a quello di compimento del periodo minimo di anzianità di servizio o di permanenza nel grado.</i>	Comando Generale I Reparto		180	D.Lgs.	199	12/05/1995
Avanzamento in particolari situazioni, del personale appartenente ai ruoli "Ispettori", "Esecutori", "Sovrintendenti" e "Appuntati e Finanziari".	Comando Generale I Reparto Commissione Permanente di Avanzamento		180	L.	212	10/05/1983
				D.Lgs.	199	12/05/1995
				D.Lgs.	66	15/03/2010
Avanzamento del personale richiamato in servizio temporaneo appartenente ai ruoli "Ispettori", "Sovrintendenti" e "Appuntati e Finanziari".	Comando Generale I Reparto Commissione Permanente di Avanzamento		180	D.Lgs.	66	15/03/2010
				L.	40	18/01/1952
				L.	212	10/05/1983
				D.Lgs.	199	12/05/1995
Promozione "a titolo onorifico".	Comando Generale I Reparto o Autorità delegata		120	L.	434	08/08/1980
				L.	323	06/11/1990
				D.Lgs.	66	15/03/2010
				D.Lgs.	165	30/03/2001
Avanzamento straordinario per "meriti eccezionali" del personale appartenente ai ruoli "Ispettori" e "Sovrintendenti".	Comando Generale I Reparto Commissione Permanente di Avanzamento		180	L.	212	10/05/1983
				D.Lgs.	199	12/05/1995

Descrizione del procedimento amministrativo	Unità org.va responsabile del procedimento	Termine in giorni	Riferimenti normativi		
Promozione straordinaria per "benemerienze di servizio" per il personale appartenente ai ruoli "Ispettori", "Sovrintendenti" e "Appuntati e Finanziari".	Comando Generale I Reparto Commissione Permanente di Avanzamento	180	L.	212	10/05/1983
			D.Lgs.	199	12/05/1995
Reintegrazione nel grado.	Comando Generale I Reparto o Autorità delegata	180	D.Lgs.	66	15/03/2010
			D.P.R.	90	15/03/2010
			L.	13	12/01/1991
			L.	833	03/08/1961
Revoca ex tunc per gli Ufficiali della sospensione precauzionale.	Comando Generale I Reparto o Autorità delegata	120	D.Lgs.	66	15/03/2010
			D.Lgs.	165	30/03/2001
Riammissione in servizio del personale appartenente ai ruoli Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanziari ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199	Comando Generale I Reparto o Autorità delegata	180	D.Lgs.	199	12/05/1995
Riconoscimento di campagne di guerra.	Comando Generale I Reparto o Autorità delegata	150	L.	390	24/04/1950
Riconoscimento di ex combattente.	Comando Generale I Reparto o Autorità delegata	150	D.Lgs.	137	04/03/1948
Concessione della Croce al merito di Guerra.	Comando Generale I Reparto o Autorità delegata	150	D.Lgs.	66	15/03/2010
			D.P.R.	90	15/03/2010

Descrizione del procedimento amministrativo	Unità org.va responsabile del procedimento		Termine in giorni	Riferimenti normativi		
Concessione della Medaglia militare al merito di lungo comando.	Comando Generale I Reparto o Autorità delegata		180	R.D.	1560	16/07/1936
				D.M.		02/01/1976
				D.Lgs.	165	30/03/2001
Attribuzione di specializzazioni, qualificazioni o abilitazioni, a Ufficiali, Ispettori, Sovrintendenti e al personale appartenente al ruolo "Appuntati e Finanziari", comprese le qualificazioni e abilitazioni alla condotta di automezzi e rilascio dei relativi certificati.	Comando Generale o Autorità delegata		120	Circolare	123000	edizione 2005
				Istruzioni sul servizio automobilistico della Guardia di Finanza.		
Cambi di specializzazioni e di specialità, esonero dalle specializzazioni/qualificazioni/ abilitazioni o dagli incarichi tecnici ovvero al reintegro nelle qualifiche e specializzazioni d'autorità o a domanda.	Comando Generale o Autorità delegata		120	Circolare	123000	edizione 2005
Passaggio dal contingente ordinario a quello di mare del personale appartenente ai ruoli Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanziari.	Comando Generale I Reparto o Autorità delegata		180	R.D.	126	03/01/1926
				D.P.R.	723	26/09/1984
Cessazione dal servizio permanente, a domanda, del personale del Corpo. <i>Il termine si riferisce esclusivamente alla formalizzazione dei provvedimenti, non influendo in alcun modo sulla procedura attuata da ciascun Comando Regionale o equiparato, in ordine all'accettazione delle dimissioni</i>	Comando Generale I Reparto o Autorità delegata		180	D.Lgs.	66	15/03/2010
				L.	13	12/01/1991
				L.	260	17/04/1957
				L.	833	03/08/1961
				L.	53	01/02/1989
				D.Lgs.	199	12/05/1995
				D.Lgs.	165	30/04/1997
				L.	449	27/12/1997
D.Lgs.	165	30/03/2001				
Cessazione dal servizio dei Marescialli e del personale appartenente al ruolo Appuntati e Finanziari per diniego di ammissione in servizio permanente o di concessione del prolungamento della ferma volontaria.	Comando Generale I Reparto o Autorità delegata		180	D.Lgs.	199	12/05/1995
Cessazione dal servizio di Ispettori e Sovrintendenti (anche in f.v.) per non idoneità alle funzioni del grado o per scarso rendimento	Comando Generale I Reparto o Autorità delegata		120	D.Lgs.	66	15/03/2010
				D.Lgs.	165	30/03/2001

Descrizione del procedimento amministrativo	Unità org.va responsabile del procedimento		Termine in giorni	Riferimenti normativi		
Cessazione di Ufficiali dal servizio per non idoneità alle funzioni del grado o per scarso rendimento	Comando Generale I Reparto o Autorità delegata		150	D.Lgs.	66	15/03/2010
				L.	13	12/01/1991
				D.Lgs.	165	30/03/2001
Cessazione dal servizio per perdita del grado del personale del Corpo.	Comando Generale I Reparto o Autorità delegata		180	D.Lgs.	66	15/03/2010
				L.	833	03/08/1961
				D.Lgs.	165	30/03/2001
Collocamento in congedo assoluto di Ufficiali in congedo.	Comando Generale I Reparto o Autorità delegata		120	D.Lgs.	66	15/03/2010
				D.Lgs.	165	30/03/2001
Collocamento nella riserva di Ufficiali in congedo.	Comando Generale I Reparto o Autorità delegata		120	D.Lgs.	66	15/03/2010
				D.Lgs.	165	30/04/1997
				D.Lgs.	165	30/03/2001
Collocamento nella riserva di complemento di Ufficiali in congedo.	Comando Generale I Reparto o Autorità delegata		120	D.Lgs.	66	15/03/2010
				D.Lgs.	165	30/03/2001
Attribuzione dello stipendio	Comando Generale VI Reparto	Re.T.L.A.	180	R.D.	3458	31/12/1928
				L.	312	11/07/1980
				L.	121	01/04/1981
				D.L. (conv. L.432/81)	283	06/06/1981
				D.L. (conv. L.869/82)	681	27/09/1982
				D.Lgs.	66	15/03/2010

Descrizione del procedimento amministrativo	Unità org.va responsabile del procedimento		Termine in giorni	Riferimenti normativi		
Concessione di provvidenze a favore del personale in servizio e in congedo della Guardia di Finanza e delle loro famiglie, nonché corresponsione di premi ai militari distintisi in operazioni di servizio.	Comando Generale Ufficio Assistenza e Protezione Sociale		180	Circolare	26400/APS/16 0/1^ 26000/APS/16 0/1^	14/03/2006
Concessione di sussidi alle famiglie del personale in servizio deceduto per incidente di volo o per altri incidenti di servizio nonché per infermità o lesioni dipendenti da causa di servizio.	Comando Generale Ufficio Assistenza e Protezione Sociale		150	Circolare	334165/APS	18/10/2004
Pensioni normali definitive.	Comando Generale VI Reparto	Re.T.L.A.	160	D.P.R.	1092	29/12/1973
				D.Lgs.	503	30/12/1992
				L.	335	08/08/1995
				D.Lgs.	165	30/04/1997
				L.	449	27/12/1997
Pensione mista o capitalizzata in favore dei militari in congedo assunti al Banco di Napoli, al Banco di Sicilia, all'Istituto Postelegrafonici e agli Enti Locali.	Comando Generale VI Reparto	Re.T.L.A. competente per il personale cessato dal servizio dal 1 luglio 1976	160	D.P.R.	1092	29/12/1973
				L.	355	25/10/1989
				D.Lgs.	85	12/03/1993
				L.	523	22/06/1954
				L.	761	01/11/1973
Riliquidazione dell'indennità di ausiliaria o della pensione.	Comando Generale VI Reparto	Re.T.L.A.	160	L.	212	10/05/1983
				L.	224	19/05/1986
				L.	53	01/02/1989
				L.	404	27/12/1990

Descrizione del procedimento amministrativo	Unità org.va responsabile del procedimento		Termine in giorni	Riferimenti normativi		
				D.Lgs.	165	30/04/1997
Locazioni di immobili ad uso della Guardia di Finanza.	Comando Generale IV Reparto o Autorità delegata		180	L.	392	27/07/1978
				L.	118	05/04/1985
				L.	154	27/04/1989
				R.D.	827	23/05/1924
				D.M.	292	14/12/2005
Locazioni di immobili ad uso della Guardia di Finanza in economia.		Comando Regionale competente	180	R.D.	2440	19/11/1923
				D.M.	292	14/12/2005
Assegnazione e/o revoca di alloggi di servizio gratuiti connessi all'incarico ai militari della Guardia di Finanza, in qualità di aventi titolo.	Comando Generale I Reparto o Autorità delegata		180	D.M.		12 agosto 1988, pubblicato nel F.O. n. 13 del 30 aprile 1991
Assegnazione temporanea, a titolo gratuito o oneroso e/o revoca di alloggi di servizio connessi all'incarico al personale della Guardia di Finanza.	Comando Generale I Reparto o Autorità delegata		180	D.M.		12 agosto 1988, pubblicato nel F.O. n. 13 del 30 aprile 1991
Custodia dei cani adibiti al servizio S.A.G.F.	Comando Generale IV Reparto		120	Circolare	131727/08	22/04/2008

Descrizione del procedimento amministrativo	Unità org.va responsabile del procedimento		Termine in giorni	Riferimenti normativi		
Contribuzione volontaria per la copertura assicurativa dei periodi, anche non lavorativi, ai fini pensionistici.		Re.T.L.A. competente	160	L.	1338	12/08/1962
				L.	29	07/02/1979
				L.	45	05/03/1990
				D.Lgs.	564	16/09/1996
				D.Lgs.	184	30/04/1997
				L.	53	08/03/2000
				D.Lgs.	151	26/03/2001
				D.P.R.	164	18/06/2002
Cessazione effetti sanzioni disciplinari di Corpo	Comando Generale I Reparto o Autorità delegata		180	D.Lgs.	66	15/03/2010
				D.Lgs.	165	30/03/2001
Procedura di selezione per il reclutamento dei militari atleti del Corpo della Guardia di Finanza.	Comando Generale I Reparto		180	D.P.R.	316	18/12/2002
Concessione o diniego dell'indennità speciale <i>una tantum</i> e dell'equo indennizzo, nonché del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità.	Comando Generale VI Reparto		180	D.P.R.	686	03/05/1957
				L.	1094	23/12/1970
				D.P.R.	738	25/10/1981
				D.P.R.	461	29/10/2001
Pensioni privilegiate per infermità dipendenti da causa di servizio	Comando Generale VI Reparto		180	D.P.R.	1092	29/12/1973
				D.P.R.	461	29/10/2001

TABELLA I - Fondi previdenziali e assistenziali per il personale dipendente dal Corpo della Guardia di finanza

N.	Procedimento	Unità organizzativa responsabile del procedimento	Termine in giorni	Riferimenti normativi		
1	<i>Fondo di previdenza per ispettori, sovrintendenti , appuntati e finanziari</i>					
	Indennità aggiuntiva al Premio di Previdenza	Segreteria degli Enti Previdenziali ed Assistenziali	180	Legge	1326	30/11/1961
2	<i>Cassa ufficiali</i>					
	Indennità supplementare aggiuntiva	Segreteria degli Enti Previdenziali ed Assistenziali	180	Legge	1326	30/11/1961
3	<i>Fondo di assistenza per i finanziari</i>					
	Indennità di buonuscita	Segreteria degli Enti Previdenziali ed Assistenziali	180	Legge	1265	20/10/1960
DPR				775	26/09/1978	

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258 (Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato), convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 dicembre 1927, n. 288.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385 (Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 gennaio 2004, n. 22.

— Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° ottobre 2004 (Regolamento di individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale nell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 gennaio 2005, n. 9.

— Si riporta il testo degli articoli 23 e 33 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1187 (Provvedimenti per la regia Guardia di finanza), convertito dalla legge 4 aprile 1935, n. 568:

«Art. 23. — È istituito, presso il comando generale della regia guardia di finanza, un "fondo di previdenza sottufficiali e appuntati" al quale è affidato l'incarico di corrispondere ai sottufficiali ed agli appuntati del corpo - all'atto della cessazione dal servizio - un premio di previdenza indipendentemente dalla indennità di buonuscita che corrisponde ai marescialli l'opera di previdenza per il personale civile e militare dello Stato.

Al "fondo previdenza sottufficiali e appuntati" è conferita personalità giuridica. Esso è sottoposto alla vigilanza del Ministro per le finanze.

Agli effetti tributari si applicano al «fondo previdenza sottufficiali e appuntati» le disposizioni vigenti per l'opera di previdenza.»;

«Art. 33. — È istituita, presso il comando generale della regia guardia di finanza, una "cassa ufficiali", alla quale spettano gli incarichi e i proventi che, per gli ufficiali del corpo, la legge 21 dicembre 1931, n. 1710, attribuisce al "fondo massa della regia guardia di finanza".

Al consiglio di amministrazione del fondo massa - per l'amministrazione di detta cassa - è sostituito il consiglio di amministrazione della "cassa ufficiali" di cui al successivo art. 34.».

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, della legge 23 aprile 1959, n. 189 (Ordinamento del corpo della Guardia di finanza):

«1. Il Corpo della guardia di finanza dipende direttamente e a tutti gli effetti dal Ministro per le finanze.

Esso fa parte integrante delle Forze armate dello Stato e della forza pubblica ed ha il compito di:

prevenire, ricercare e denunciare le evasioni e le violazioni finanziarie;

eseguire la vigilanza in mare per fini di polizia finanziaria e concorrere a servizi di polizia marittima, di assistenza e di segnalazione;

vigilare, nei limiti stabiliti dalle singole leggi, sull'osservanza delle disposizioni di interesse politico-economico;

concorrere alla difesa politico-militare delle frontiere e, in caso di guerra, alle operazioni militari;

concorrere al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica;

eseguire gli altri servizi di vigilanza e tutela per i quali sia dalla legge richiesto il suo intervento.».

— Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68 (Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78):

«Art. 1 (*Natura e Dipendenza*). — 1. Il Corpo della Guardia di finanza è forza di polizia ad ordinamento militare con competenza generale in materia economica e finanziaria sulla base delle peculiari prerogative conferite dalla legge.

2. All'atto della istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la dipendenza del Corpo della Guardia di finanza di cui all'art. 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189, si intende riferita al Ministro dell'economia e delle finanze.».

— Si riporta il testo dell'art. 5 della già citata legge n. 189 del 1959:

«Art. 5. — Il Comando generale è costituito da reparti, uffici e organi direttivi dei servizi, ai quali sono assegnati ufficiali della Guardia di finanza; possono esservi assegnati ufficiali di altre Forze armate, ai sensi del successivo art. 7.

Per le esigenze addestrative di carattere militare e per il collegamento con il Ministero della difesa è assegnato al Comando generale, dal Capo di Stato maggiore della difesa, un generale di divisione in servizio permanente dell'Esercito. Per finalità di collegamento con il Comando generale è assegnato al Ministero della difesa un generale di divisione in servizio permanente del Corpo della guardia di finanza.

Per le esigenze dei servizi amministrativi sono assegnati al Comando generale funzionari ed impiegati del Ministero delle finanze.

L'ordinamento interno del Comando generale è stabilito dal Comandante generale.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34 (Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 febbraio 1999, n. 44.

— Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 20 ottobre 1960, n. 1265 (Istituzione del Fondo di assistenza per i finanziari):

«Art. 1. — È istituito il "Fondo di assistenza per i finanziari", al quale viene conferita la personalità giuridica.

Esso è posto sotto la vigilanza del Ministro per le finanze ed ha sede in Roma, presso il Comando generale della Guardia di finanza.».


— Il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981, n. 211 (Unificazione dei fondi di previdenza del personale del Ministero delle finanze), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 maggio 1981, n. 133.

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto Ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità subordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti Ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

— Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi):

«Art. 2 (*Conclusione del procedimento*). — 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.



2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza.

4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione.

5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorità di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformità ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza.

6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.

7. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'art. 14, comma 2.

8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo.

9. La mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale.»

— Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile):

«Art. 7 (*Certezza dei tempi di conclusione del procedimento*). — 1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 1:

1) al comma 1, dopo le parole: “di efficacia” sono inserite le seguenti: “, di imparzialità”;

2) al comma 1-ter, dopo le parole: “il rispetto” sono inserite le seguenti: “dei criteri e”;

b) l'art. 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (*Conclusione del procedimento*). — 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione

normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza.

4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione.

5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorità di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformità ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza.

6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.

7. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'art. 14, comma 2.

8. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini per la conclusione del procedimento, il ricorso avverso al silenzio dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, può essere proposto anche senza necessità di diffida all'amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai commi 2 o 3 del presente articolo. Il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza dell'istanza. È fatta salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti.

9. La mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale”;

c) dopo l'art. 2 è inserito il seguente:

«Art. 2-bis (*Conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento*). — 1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'art. 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.


2. Le controversie relative all'applicazione del presente articolo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni”;

d) il comma 5 dell'art. 20 è sostituito dal seguente:

“5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-bis”.

2. Il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti rappresenta un elemento di valutazione dei dirigenti; di esso si tiene conto al fine della corresponsione della retribuzione di risultato. Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, adotta le linee di indirizzo per l'attuazione del presente articolo e per i casi di grave e ripetuta inosservanza dell'obbligo di provvedere entro i termini fissati per ciascun procedimento.

3. In sede di prima attuazione della presente legge, gli atti o i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo sostituito dal comma 1, lettera b), del presente articolo, sono adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che prevedono termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti, cessano di avere



effetto a decorrere dalla scadenza del termine indicato al primo periodo. Continuano ad applicarsi le disposizioni regolamentari, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che prevedono termini non superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti. La disposizione di cui al comma 2 del citato art. 2 della legge n. 241 del 1990 si applica dallo scadere del termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le regioni e gli enti locali si adeguano ai termini di cui ai commi 3 e 4 del citato art. 2 della legge n. 241 del 1990 entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Per tutti i procedimenti di verifica o autorizzativi concernenti i beni storici, architettonici, culturali, archeologici, artistici e paesaggistici restano fermi i termini stabiliti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Restano ferme le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia ambientale che prevedono termini diversi da quelli di cui agli articoli 2 e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, come rispettivamente sostituito e introdotto dal presente articolo.»

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203, S.O.

— Si riporta il testo degli articoli da 23 a 25 e da 56 a 65 del citato decreto legislativo n. 300 del 1999:

«Art. 23 (*Istituzione del Ministero e attribuzioni*). — 1. È istituito il Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politica economica, finanziaria e di bilancio, programmazione degli investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e verifica dei suoi andamenti, ivi incluso il settore della spesa sanitaria, politiche fiscali e sistema tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane. Il Ministero svolge altresì i compiti di vigilanza su enti e attività e le funzioni relative ai rapporti con autorità di vigilanza e controllo previsti dalla legge.

3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o ad agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b) della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle autonomie funzionali.»

«Art. 24 (*Aree funzionali*). — 1. Il Ministero svolge, in particolare, le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

a) politica economica e finanziaria, con particolare riguardo all'analisi dei problemi economici, monetari e finanziari interni e internazionali, alla vigilanza sui mercati finanziari e sul sistema creditizio, all'elaborazione delle linee di programmazione economica e finanziaria, alle operazioni di copertura del fabbisogno finanziario e di gestione del debito pubblico; alla valorizzazione dell'attivo e del patrimonio dello Stato alla gestione di partecipazioni azionarie dello Stato, compreso l'esercizio dei diritti dell'azionista e l'alienazione dei titoli azionari di proprietà dello Stato; alla monetazione; alla prevenzione delle frodi sui mezzi di pagamento diversi dalla moneta nonché sugli strumenti attraverso i quali viene erogato il credito al consumo e dell'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, ferme restando le competenze del Ministero dell'interno in materia;

b) politiche, processi e adempimenti di bilancio, con particolare riguardo alla formazione e gestione del bilancio dello Stato, compresi gli adempimenti di tesoreria e la verifica dei relativi andamenti e flussi di cassa, assicurandone il raccordo operativo con gli adempimenti in materia di copertura del fabbisogno finanziario previsto dalla lettera a), nonché alla verifica della quantificazione degli oneri derivanti dai provvedimenti e dalle innovazioni normative ed al monitoraggio della spesa pubblica ivi inclusi tutti i profili attinenti al concorso dello Stato al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, anche quanto ai piani di rientro regionali, coordinandone e verificandone gli andamenti e svolgendo i controlli previsti dall'ordinamento, ivi comprese le funzioni ispettive ed i controlli di regolarità amministrativa e contabile effettuati,

ai sensi della normativa vigente, dagli Uffici centrali del bilancio costituiti presso i Ministeri e dalle ragionerie provinciali dello Stato;

c) programmazione economica e finanziaria, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico territoriale e settoriale e delle politiche di coesione, anche avvalendosi delle Camere di commercio, con particolare riferimento alle aree depresse, esercitando a tal fine le funzioni attribuite dalla legge in materia di strumenti di programmazione negoziata e di programmazione dell'utilizzo dei fondi strutturali comunitari;

d) politiche fiscali, con particolare riguardo alle funzioni di cui all'art. 56, all'analisi del sistema fiscale e delle scelte inerenti alle entrate tributarie ed erariali in sede nazionale, comunitaria e internazionale, alle attività di coordinamento, indirizzo, vigilanza e controllo previste dalla legge sulle agenzie fiscali e sugli altri enti o organi che comunque esercitano funzioni in materia di tributi ed entrate erariali di competenza dello Stato, al coordinamento, monitoraggio e controllo del sistema informativo della fiscalità e della rete unitaria di settore, alla informazione istituzionale nel settore della fiscalità, alle funzioni previste dalla legge in materia di demanio, catasto e conservatorie dei registri immobiliari;

e) amministrazione generale, servizi indivisibili e comuni del Ministero, con particolare riguardo alle attività di promozione, coordinamento e sviluppo della qualità dei processi e dell'organizzazione e alla gestione delle risorse; linee generali e coordinamento delle attività concernenti il personale del Ministero; affari generali ed attività di gestione del personale del Ministero di carattere comune ed indivisibile; programmazione generale del fabbisogno del Ministero e coordinamento delle attività in materia di reclutamento del personale del Ministero; rappresentanza della parte pubblica nei rapporti sindacali all'interno del Ministero; tenuta della banca dati, del ruolo e del sistema informativo del personale del Ministero; tenuta dell'anagrafe degli incarichi del personale del Ministero; servizi del tesoro, incluso il pagamento delle retribuzioni, ed acquisti centralizzati; coordinamento della comunicazione istituzionale del Ministero.

1-bis. Le funzioni in materia di organizzazione, programmazione del fabbisogno, reclutamento, formazione e gestione del personale delle singole aree sono svolte nell'ambito delle stesse aree.»

«Art. 25 (*Ordinamento*). — 1. Il Ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a cinque, in riferimento alle aree funzionali definite nel precedente articolo. Il Servizio consultivo ed ispettivo tributario opera alle dirette dipendenze del Ministro.

2. L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, disciplinata ai sensi dell'art. 4 del presente decreto legislativo, svolge le funzioni attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze in materia di giochi, scommesse e concorsi pronostici, ivi comprese quelle riguardanti i relativi tributi, fatta eccezione per le imposte dirette e l'imposta sul valore aggiunto, nonché in materia di amministrazione, riscossione e contenziioso concernenti le accise sui tabacchi lavorati.»


«Art. 56 (*Attribuzioni del Ministero delle finanze*). — 1. Il Ministero delle finanze svolge le seguenti funzioni statali:

a) analisi, indagini e studi sulle politiche fiscali e sulla loro attuazione, ai fini della valutazione del sistema tributario e delle scelte di settore in sede nazionale, comunitaria e internazionale;

b) predisposizione dei relativi atti normativi, di programmazione e di indirizzo e cura dei rapporti interni ed internazionali per il conseguimento degli obiettivi fissati;

c) indirizzo, vigilanza e controllo sui risultati di gestione delle agenzie fiscali, nel rispetto dell'autonomia gestionale ad esse attribuita; esercizio dei poteri di coordinamento e vigilanza attribuiti dalla legge su altri enti o organi che comunque esercitano funzioni in settori della fiscalità di competenza dello Stato;

d) coordinamento, secondo le modalità previste dal presente decreto e salva la possibilità di definire autonomamente forme di diretta collaborazione tra loro, delle attività e dei rapporti tra le agenzie fiscali e con gli altri enti e organi di cui alla lettera c);



e) coordinamento, monitoraggio e controllo, anche attraverso apposite strutture per l'attuazione di strategie di integrazione tra i sistemi del Ministero, delle agenzie e della guardia di finanza, del sistema informativo della fiscalità e della rete unitaria di settore;

f) comunicazione istituzionale con i contribuenti e con l'opinione pubblica per favorire la corretta applicazione della legislazione tributaria;

g) amministrazione del personale e delle risorse necessarie allo svolgimento dei compiti del Ministero e all'attività giurisdizionale delle commissioni tributarie.

2. Fermi restando l'art. 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189, l'autonomia organizzativa ed i compiti di polizia economica e finanziaria attribuiti al corpo della guardia di finanza, il coordinamento fra la guardia di finanza e le agenzie fiscali nelle attività operative inerenti alle funzioni trasferite alle agenzie stesse è curato sulla base delle direttive impartite dal Ministro delle finanze per realizzare la migliore collaborazione nella lotta all'evasione fiscale.

3. Nell'esercizio delle proprie funzioni il Ministero favorisce ed attua la cooperazione con le regioni e gli enti locali ed il coordinamento con le loro attività.»;

«Art. 57 (Istituzione delle agenzie fiscali). — 1. Per la gestione delle funzioni esercitate dai dipartimenti delle entrate, delle dogane, del territorio e di quelle connesse svolte da altri uffici del Ministero sono istituite l'Agenzia delle entrate, l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia del territorio e l'Agenzia del demanio, di seguito denominate agenzie fiscali. Alle agenzie fiscali sono trasferiti i relativi rapporti giuridici, poteri e competenze che vengono esercitate secondo la disciplina dell'organizzazione interna di ciascuna Agenzia.

2. Le regioni e gli enti locali possono attribuire alle agenzie fiscali, in tutto o in parte, la gestione delle funzioni ad essi spettanti, regolando con autonome convenzioni le modalità di svolgimento dei compiti e gli obblighi che ne conseguono.»;

«Art. 58 (Organizzazione del Ministero). — 1. Il Ministero è organizzato secondo i principi di distinzione tra direzione politica e gestione amministrativa.

2. Gli uffici nei quali si articola il Ministero fanno capo ad un unico dipartimento.

3. L'organizzazione, la disciplina degli uffici e le dotazioni organiche del Ministero sono stabilite con regolamento ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.»;

«Art. 59 (Rapporti con le agenzie fiscali). — 1. Il Ministro delle finanze dopo l'approvazione da parte del Parlamento del documento di programmazione economica-finanziaria ed in coerenza con i vincoli e gli obiettivi stabiliti in tale documento, determina annualmente, e comunque entro il mese di settembre, con un proprio atto di indirizzo e per un periodo almeno triennale, gli sviluppi della politica fiscale, le linee generali e gli obiettivi della gestione tributaria, le grandezze finanziarie e le altre condizioni nelle quali si sviluppa l'attività delle agenzie fiscali. Il documento di indirizzo è trasmesso al Parlamento.

2. Il Ministro e ciascuna Agenzia, sulla base del documento di indirizzo, stipulano una convenzione triennale, con adeguamento annuale per ciascun esercizio finanziario, con la quale vengono fissati:

a) i servizi dovuti e gli obiettivi da raggiungere;

b) le direttive generali sui criteri della gestione ed i vincoli da rispettare;

c) le strategie per il miglioramento;

d) le risorse disponibili;

e) gli indicatori ed i parametri in base ai quali misurare l'andamento della gestione.

3. La convenzione prevede, inoltre:

a) le modalità di verifica dei risultati di gestione;

b) le disposizioni necessarie per assicurare al Ministero la conoscenza dei fattori gestionali interni all'Agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse. Le informazioni devono essere assunte

in forma organizzata e sistematica ed esser tali da consentire una appropriata valutazione dell'attività svolta dall'Agenzia;

c) le modalità di vigilanza sull'operato dell'Agenzia sotto il profilo della trasparenza, dell'imparzialità e della correttezza nell'applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti.

4. Nella convenzione solo stabiliti, nei limiti delle risorse stanziare su tre capitoli che vanno a comporre una unità previsionale di base per ciascuna Agenzia, gli importi che vengono trasferiti, distinti per:

a) gli oneri di gestione calcolati, per le diverse attività svolte dall'Agenzia, sulla base di una efficiente conduzione aziendale e dei vincoli di servizio imposti per esigenze di carattere generale;

b) le spese di investimento necessarie per realizzare i miglioramenti programmati;

c) la quota incentivante connessa al raggiungimento degli obiettivi della gestione è graduata in modo da tenere conto del miglioramento dei risultati complessivi e del recupero di gettito nella lotta all'evasione effettivamente conseguiti.

5. Il Ministero e le agenzie fiscali possono promuovere la costituzione o partecipare a società e consorzi che, secondo le disposizioni del codice civile, abbiano ad oggetto la prestazione di servizi strumentali all'esercizio delle funzioni pubbliche ad essi attribuite; a tal fine, può essere ampliato l'oggetto sociale della società costituita in base alle disposizioni dell'art. 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, fermo restando che il Ministero e le agenzie fiscali detengono la maggioranza delle azioni ordinarie della predetta società.»;

«Art. 60 (Controlli sulle agenzie fiscali). — 1. Le agenzie sono sottoposte all'alta vigilanza del Ministro, il quale la esercita secondo le modalità previste nel presente decreto legislativo.

2. Le deliberazioni del comitato di gestione relative agli statuti, ai regolamenti e agli atti di carattere generale, individuati nella convenzione di cui all'art. 59, che regolano il funzionamento delle agenzie sono trasmesse, per l'approvazione, al Ministro dell'economia e delle finanze. L'approvazione può essere negata per ragioni di legittimità o di merito. Le deliberazioni si intendono approvate ove nei quarantacinque giorni dalla ricezione delle stesse non venga emanato alcun provvedimento ovvero non vengano chiesti chiarimenti o documentazione integrativa; in tale ultima ipotesi il termine per l'approvazione è interrotto sino a che non pervengano gli elementi richiesti. Per l'approvazione dei bilanci e dei piani pluriennali di investimento si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439. Per l'Agenzia del demanio le disposizioni di cui ai primi tre periodi del presente comma si applicano con riferimento alle deliberazioni del comitato di gestione relative agli statuti, ai regolamenti ed ai bilanci.

3. Fermi i controlli sui risultati e quanto previsto dal comma 2, gli altri atti di gestione delle agenzie non sono sottoposti a controllo Ministeriale preventivo.»;

«Art. 61 (Principi generali). — 1. Le agenzie fiscali hanno personalità giuridica di diritto pubblico. L'Agenzia del demanio è ente pubblico economico.


2. In conformità con le disposizioni del presente decreto legislativo e dei rispettivi statuti, le agenzie fiscali, hanno autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria.

3. Le agenzie fiscali operano nell'esercizio delle funzioni pubbliche ad esse affidate in base ai principi di legalità, imparzialità e trasparenza, con criteri di efficienza, economicità ed efficacia nel perseguimento delle rispettive missioni.

4. »;

«Art. 62 (Agenzia delle entrate). — 1. All'Agenzia delle entrate sono attribuite tutte le funzioni concernenti le entrate tributarie erariali che non sono assegnate alla competenza di altre agenzie, amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, enti od organi, con il compito di perseguire il massimo livello di adempimento degli obblighi fiscali sia attraverso l'assistenza ai contribuenti, sia attraverso i controlli diretti a contrastare gli inadempimenti e l'evasione fiscale.

2. L'Agenzia è competente in particolare a svolgere i servizi relativi alla amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei tributi



diretti e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di tutte le imposte, diritti o entrate erariali o locali, entrate anche di natura extratributaria, già di competenza del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze o affidati alla sua gestione in base alla legge o ad apposite convenzioni stipulate con gli enti impositori o con gli enti creditori.

3. In fase di prima applicazione il Ministro delle finanze stabilisce con decreto i servizi da trasferire alla competenza dell'Agenzia.»

«Art. 63 (*Agenzia delle dogane*). — 1. L'Agenzia delle dogane è competente a svolgere i servizi relativi all'amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei diritti doganali e della fiscalità interna negli scambi internazionali, delle accise sulla produzione e sui consumi, escluse quelle sui tabacchi lavorati, operando in stretto collegamento con gli organi dell'Unione europea nel quadro dei processi di armonizzazione e di sviluppo dell'unificazione europea. All'Agenzia spettano tutte le funzioni attualmente svolte dal dipartimento delle dogane del Ministero delle finanze, incluse quelle esercitate in base ai trattati dell'Unione europea o ad altri atti e convenzioni internazionali.

2. L'Agenzia gestisce con criteri imprenditoriali i laboratori doganali di analisi; può anche offrire sul mercato le relative prestazioni.

3. In fase di prima applicazione il Ministro delle finanze stabilisce con decreto i servizi da trasferire alla competenza dell'Agenzia.»

«Art. 64 (*Agenzia del territorio*). — 1. L'Agenzia del territorio è competente a svolgere i servizi relativi al catasto, i servizi geotopografici e quelli relativi alle conservatorie dei registri immobiliari, con il compito di costituire l'anagrafe dei beni immobiliari esistenti sul territorio nazionale sviluppando, anche ai fini della semplificazione dei rapporti con gli utenti, l'integrazione fra i sistemi informativi attinenti alla funzione fiscale ed alle trascrizioni ed iscrizioni in materia di diritti sugli immobili. L'Agenzia opera in stretta collaborazione con gli enti locali per favorire lo sviluppo di un sistema integrato di conoscenze sul territorio.

2. L'Agenzia costituisce l'organismo tecnico di cui all'art. 67 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e può gestire, sulla base di apposite convenzioni stipulate con i comuni o a livello provinciale con le associazioni degli enti locali, i servizi relativi alla tenuta e all'aggiornamento del catasto.

3. L'Agenzia gestisce l'osservatorio del mercato immobiliare ed i connessi servizi estimativi che può offrire direttamente sul mercato.

4. Il comitato di gestione di cui all'art. 67 del presente decreto legislativo è integrato, per l'Agenzia del territorio, da due membri nominati su designazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali.»

«Art. 65 (*Agenzia del demanio*). — 1. All'Agenzia del demanio è attribuita l'amministrazione dei beni immobili dello Stato, con il compito di razionalizzarne e valorizzarne l'impiego, di sviluppare il sistema informativo sui beni del demanio e del patrimonio, utilizzando in ogni caso, nella valutazione dei beni a fini conoscitivi ed operativi, criteri di mercato, di gestire con criteri imprenditoriali i programmi di vendita, di provvista, anche mediante l'acquisizione sul mercato, di utilizzo e di manutenzione ordinaria e straordinaria di tali immobili. All'Agenzia è altresì attribuita la gestione dei beni confiscati.

2. L'Agenzia può stipulare convenzioni per le gestioni dei beni immobiliari con le regioni gli enti locali ed altri enti pubblici. Può avvalersi, a supporto delle proprie attività estimative e sulla base di apposita convenzione, dei dati forniti dall'osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio.

2-bis. L'Agenzia del demanio è dotata di un proprio patrimonio, costituito da un fondo di dotazione e dai beni mobili ed immobili strumentali alla sua attività. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i beni che costituiscono il patrimonio iniziale.»

— Il decreto del Ministro delle finanze 28 settembre 2000, n. 301 (Regolamento recante norme per il riordino della Scuola superiore dell'economia e delle finanze), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 25 ottobre 2000, n. 250.

— Il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173 (Riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 luglio 2003, n. 161.

— La già citata legge n. 69 del 2009 è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 19 giugno 2009, n. 140, S.O.

— La già citata legge n. 241 del 1990 è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1990, n. 192.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43 (Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 marzo 2008, n. 66, S.O.

— Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 28 gennaio 2009 (Individuazione e attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° luglio 2009, n. 150, S.O.

— Si riporta il testo dell'art. 61 del già citato decreto legislativo n. 300 del 1999:

«Art. 61 (*Principi generali*). — 1. Le agenzie fiscali hanno personalità giuridica di diritto pubblico. L'Agenzia del demanio è ente pubblico economico.

2. In conformità con le disposizioni del presente decreto legislativo e dei rispettivi statuti, le agenzie fiscali, hanno autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria.

3. Le agenzie fiscali operano nell'esercizio delle funzioni pubbliche ad esse affidate in base ai principi di legalità, imparzialità e trasparenza, con criteri di efficienza, economicità ed efficacia nel perseguimento delle rispettive missioni.

4. ».

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106, S.O.

— Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 165 del 2001:

«1. In deroga all'art. 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e le Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287.»

— Si riporta il testo dell'art. 4 della già citata legge n. 241 del 1990:

«Art. 4 (*Unità organizzativa responsabile del procedimento*). —


1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.

2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.»

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto del Ministro delle finanze 11 settembre 2000, n. 289 (Regolamento relativo all'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, da emanarsi ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446):

«Art. 17 (*Domanda per l'iscrizione nell'albo*). — 1. La domanda per l'iscrizione nell'albo, redatta su apposito modulare con allegato questionario, recante l'indicazione dei documenti e delle dichiarazioni necessarie, va presentata alla Direzione centrale per la fiscalità locale e deve essere corredata dall'attestazione dell'avvenuto pagamento della tassa di concessione governativa per l'anno in corso e di tutti i documenti richiesti per comprovare il possesso dei prescritti requisiti tecnici, finanziari, di onorabilità e l'assenza delle cause di incompatibilità.



2. La documentazione da produrre per l'iscrizione nell'albo può essere sostituita, a norma degli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130, dalle relative dichiarazioni sostitutive.

3. Il termine per la conclusione del procedimento di cui al comma 1 è fissato in duecentosettanta giorni.».

11G0143

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 12 maggio 2011, n. 110.

Regolamento di attuazione dell'articolo 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attività di estetista.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 4 gennaio 1990, n. 1 recante «Disciplina dell'attività di estetista» e successive modificazioni ed, in particolare, gli articoli 1 e 3, secondo cui l'attività di estetista comprende le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti, e può essere svolta anche con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'elenco allegato alla medesima legge, subordinatamente al processo della qualificazione professionale ivi prevista;

Visto l'articolo 10, comma 1, della legge n. 1 del 1990 secondo cui il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità, adotta, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale delle categorie economiche interessate, un decreto recante norme dirette a determinare le caratteristiche tecnico-dinamiche ed i meccanismi di regolazione, nonché le modalità di esercizio e di applicazione e le cautele d'uso degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'elenco allegato alla predetta legge, e aggiorna, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica del settore, il medesimo elenco;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, ed in particolare l'articolo 1, comma 1 che istituisce il

Ministero dello sviluppo economico, nonché il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni della legge 14 luglio 2008, n. 121, che è ulteriormente intervenuto sull'assetto del Ministero;

Vista la legge 18 ottobre 1977, n. 791, di attuazione della direttiva 73/23/CEE del Consiglio delle Comunità europee relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione, e le successive modificazioni di tale legge e di tale direttiva, ivi compresa la direttiva 2006/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che ha provveduto alla codificazione e conseguente abrogazione della citata direttiva 73/23/CEE, disponendo che i riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla direttiva 2006/95/CE;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, recante Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229 ed, in particolare, gli articoli da 102 a 112 recanti disposizioni in materia di sicurezza generale dei prodotti anche in attuazione della direttiva 2001/95/CE;

Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194, di attuazione della direttiva 2004/108/CE concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE;

Considerato che è necessario procedere, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica del settore, ad un aggiornamento dell'elenco allegato alla legge n. 1 del 1990;

Ritenuto che la tutela del consumatore sotto il profilo della sicurezza è assicurata sia dagli obblighi che il produttore e il distributore devono soddisfare per l'immissione sul mercato di prodotti sicuri, che dalla rispondenza obbligatoria degli apparecchi elettromeccanici alle norme ad essi applicabili contenute nelle citate disposizioni legislative relative alla prestazione e valutazione di sicurezza dei prodotti, alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione ed alla compatibilità elettromagnetica;

Rilevato che l'appartenenza alla Unione europea vieta di ostacolare la circolazione delle merci legalmente fabbricate o commercializzate in altri Stati membri dell'Unione o aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo, e che pertanto non possono essere introdotte limitazioni o imposti requisiti che non siano giustificati dai motivi indicati all'articolo 36 del Trattato;

Ritenuto di dover individuare norme tecniche di riferimento europee, internazionali o nazionali per ciascuno degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'elenco allegato alla legge n. 1 del 1990;

Sentite le Organizzazioni sindacali delle categorie interessate, maggiormente rappresentative a livello nazionale;

